

**POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE
DEI DANNI A MEZZI DI DIPENDENTI IN MISSIONE**

Contraente / Ente

Partita I.V.A.

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

sede legale

VIALE DE GASPERI , 124

c.a.p.

63039

città

**SAN BENEDETTO DEL
TRONTO (AP)**

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio

Si assicurano i danni che i mezzi privati utilizzati dai dipendenti (propri o di terzi) possano subire, in marcia o in sosta, durante l'uso per lo svolgimento di missioni e/o trasferite per adempimento di servizio, regolarmente autorizzate dall'Ente di appartenenza, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso.

Sono assimilati ai dipendenti anche il Sindaco e gli Amministratori.

Ai fini della garanzia prestata con la presente polizza, faranno fede le registrazioni della Contraente.

Somme assicurate

Garanzia incendio e furto € 15.000 per ciascun sinistro

Garanzia guasti accidentali € 15.000 per ciascun sinistro

Determinazione del premio

Il premio della presente polizza viene determinato nella misura sotto riportata per ogni chilometro di percorrenza effettivamente percorso per missioni con uso di autoveicoli privati.

All'inizio di ogni periodo assicurativo si procederà all'addebito del deposito premio calcolato sul valore preventivo dei chilometri, dichiarato dalla Contraente, con regolazione del premio effettivamente dovuto al termine dell'annualità assicurativa o del minore periodo previsto.

Il premio annuo di polizza si deve intendere quale premio minimo comunque dovuto alla Società.

Preventivo chilometri previsto per il primo periodo di garanzia

20.000

Premio per chilometro, inclusivo di accessori ed imposte, €

Premio alla firma dal 31.12.2008 al 31.12.2009

€

In cifre

di cui accessori €

In cifre

imposte €

In cifre

In lettere

In lettere

In lettere

Premio rate successive dal 31.12.2009

€

In cifre

di cui accessori €

In cifre

imposte €

In cifre

In lettere

In lettere

In lettere

Durata della polizza

La polizza avrà durata dalle ore 24,00 del 31.12.2008 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2012, con rateazione annuale del premio al 31.12 di ciascun anno.

Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta e potrà essere prorogato per un successivo periodo a richiesta del Contraente.

Il Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere la proroga del contratto per i 90 giorni (novanta) giorni dopo la scadenza del 31.12.2012, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 giorni da darsi alla Società con comunicazione scritta. La Società si obbliga a prorogare il contratto ed a comunicare, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, le condizioni della proroga..

LEGENDA

Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta
Assicurato	il soggetto il cui interesse è garantito dall'assicurazione
Assicurazione	il contratto di Assicurazione
Società	la o le compagnie di assicurazione sottoscrittrici della polizza
Polizza	il presente contratto di assicurazione
Premio	la somma dovuta alla Società
Rischio	la possibilità che un evento dannoso si manifesti
Franchigia	somma fissa non indennizzabile
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile
Scoperto	percentuale di danno non indennizzabile
Sinistro	il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Mezzi	mezzi di trasporto a motore o natanti privati (ovvero non intestati al P.R.A. a nome della Contraente), compresi gli accessori fono-audio-visivi, usati per motivi di missioni e/o trasferite per adempimento di servizio regolarmente autorizzate dal Contraente

Si intendono operanti solo le seguenti condizioni e norme. La firma apposta dalla Contraente su moduli della Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART.1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

ART. 1.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

ART. 1.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24 del 30° (TRENTESIMO) giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

ART. 1.4 - DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio della presente Assicurazione è commisurato all'applicazione del relativo premio, in apposita sede indicato, da calcolarsi sul numero totale dei chilometri percorsi dalle persone autorizzate come specificato in polizza, allo svolgimento di missioni per conto dell'Ente Contraente con autoveicoli privati.

Entro 90 (NOVANTA) GIORNI dalla fine del periodo annuo, o minore, di assicurazione, la Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo necessario per l'effettuazione della regolazione premio.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei TRENTA GIORNI successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 1.5 - RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO

Le Parti, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

In caso di recesso per sinistri la Società, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 1.6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

ART. 1.7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

ART. 1.8 - ONERI FISCALI

Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

ART. 1.9 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

ART. 1.10 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 1.11 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro 90 (novanta) GIORNI dalla fine di ogni annualità assicurativa, la Società si impegna a fornire al Contraente, previa sua esplicita e formale richiesta, i dati afferenti l'andamento del rischio fornendo, in particolare, il rapporto sinistri/premi riferito all'esercizio trascorso (sia in via aggregata che disaggregata) onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta e, in ipotesi di gara, poter fornire alle Società offerenti dati tecnici riscontrabili

Per l'ultima annualità di garanzia tale obbligo dovrà essere assolto dalla Società tre mesi prima della scadenza finale.

ART. 1.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 1.13 - RESCINDIBILITÀ ANNUA

E' data la facoltà al Contraente ed alla Compagnia di rescindere il contratto, anche se di durata poliennale, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni da ogni scadenza annuale.

ART. 1.14 - CLAUSOLA BROKER

Si prende e si da atto che la gestione e l'esecuzione del presente contratto è affidata alla spettabile ARENA BROKER S.r.l. - Verona – via Pancaldo, 70 – Albo Broker n° 0719/S – in qualità di Broker, ai sensi della legge 28.11.1984 n. 792.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede per la copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti ai mezzi assicurati (come da definizioni di polizza), compresi accessori stabilmente installati sui veicoli, cerchi ruota e fonoaudiovisivi, durante lo svolgimento di missioni per conto dell'Ente, da:

- a) incendio, fulmine, esplosione, scoppio del carburante, furto e/o rapina totale o parziale, tentati o perpetrati, anche se derivanti da eventi sociopolitici, terrorismo e sabotaggio, incluso danni conseguenti a furto o tentato furto di cose non assicurate;
- b) collisione accidentale con altri veicoli o persone;
- c) caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate e/o oggetti volanti in genere;
- d) uscita di strada, ribaltamento, caduta in acqua o precipizi;
- e) urto contro ostacoli fissi o mobili, inclusa caduta di cose trasportate da altri veicoli, compresa rottura dei soli vetri;
- f) urto subito in sosta;
- g) uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- h) cedimenti e franamenti del terreno;
- i) terremoto ed alluvione;
- j) scioperi, serrate, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

ART. 2.2 - ESCLUSIONI

La garanzia non opera::

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati da eruzioni vulcaniche e mareggiate;
- d) causati con dolo dell'Assicurato.

ART. 2.3 – MASSIMO RISARCIMENTO E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

La Società non risarcirà per singolo mezzo somma superiore a quella indicata nel frontespizio di polizza. Le somme assicurate nella presente polizza sono garantite nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" e questo in deroga al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 2.4 - COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

Con riferimento all'art. 1900 del C.C., si precisa che sono compresi in garanzia i danni derivanti dagli eventi garantiti determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

ART. 2.5 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesattezze od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 2.6 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati membri della Comunità Europea e degli Stati compresi nella Carta Internazionale (carta verde).

Per gli altri stati la validità della copertura è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.

SEZIONE 3 – NORME IN CASO DI SINISTRO

ART. 3.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente deve, entro 10 (DIECI) GIORNI da quando venga a conoscenza di un sinistro, darne avviso scritto alla Società.

Il Contraente, l'Assicurato o chi per essi devono fare gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile.

Essi, se abbiano liberato o liberino i responsabili per danni dovuti ad un fatto ai medesimi imputabile, oppure abbiano comunque pregiudicato l'esercizio dell'azione di rivalsa, decadono da ogni diritto che possa loro derivare dal presente contratto.

L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto od in parte, gli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto od in parte, gli obblighi di cui sopra, vede ridotto l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società.

La Società si impegna a far effettuare le perizie di danno entro 5 (CINQUE) GIORNI lavorativi dalla data di comunicazione; trascorso tale termine l'Assicurato potrà dare corso alle riparazioni presso una carrozzeria di proprio gradimento, previa raccolta di documentazione fotografica del veicolo danneggiato e conservazione delle parti eventualmente sostituite.

In caso di mancato intervento del perito incaricato dalla Società, trascorsi 30 (TRENTA) GIORNI dal completamento delle riparazioni, cesserà l'obbligo di conservazione delle parti sostituite.

ART. 3.2 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che in ogni caso il limite di indennizzo è rappresentato dalla somma assicurata indicata nel frontespizio di polizza l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, pertanto in caso di:

- **danno totale:** la liquidazione sarà uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro;
- **danno parziale:** la liquidazione avverrà con applicazione del degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

ART. 3.3 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI – NOMINA DEI PERITI

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 3.4 – MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

ART. 3.5 - LIQUIDAZIONE

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.
Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.

ART. 3.6 - RIVALSA

La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa che gli compete, ai sensi dell'art. 1916 CC., nei confronti del conducente del mezzo.

La Società

Il Contraente

Data _____

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 1.6 - Recesso a seguito di sinistro

Art. 1.10 - Foro competente

Art. 1.14 – Rescindibilità annuale

Art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro

Data _____

La Società

Il Contraente
